

**PROVINCIA
DI PARMA**

CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO AL

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI
CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II.**


Approvato con Decreto Presidenziale n. 47 del 15/03/2018
Modificato con Decreto Presidenziale n. 127 del 22/06/2018
Modificato con Decreto Presidenziale n. del 2019

In data 12 novembre 2019 alle ore 14,30, presso la sede della Provincia di Parma, ha avuto luogo l'incontro tra:


- la Delegazione di parte pubblica, nelle persone:
 - o del Presidente dott.ssa Alfieri Rita;
 - o del Dirigente dott. Iuri Menozzi

- le seguenti OO.SS.:
 - o CGIL FP - rappresentata dalla sig.ra Calandra Checco Rosalba;
 - o CISL FP – rappresentata dal Sig. Casetti Matteo;
 - o ~~UIL-FPL~~ Parma – Rappresentata dal Sig. Ambra Biagio;

- le seguenti Rappresentanze Sindacali Unitarie della Provincia di Parma nelle persone di:
 - o Bertolotti Paolo
 - o Ferrari Serena
 - o Molinari Claudio
 - o Pellegrini Giuseppina
 - o Pinardi Mauro
 - o Schianchi Paolo
 - o Squareia Giovanni
 - o ~~Sudati Andrea~~
 - o Vicini Stefania



Hanno sottoscritto il seguente Contratto integrativo relativo al REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. 



INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di Applicazione
- Art. 3 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 - Individuazione del gruppo di lavoro
- Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione
- Art. 7 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi
- Art. 8 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori
- Art. 9 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture
- Art. 10 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento
- Art. 11 – Rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria

ke

Q

AN

Alfa m e

J

TR

ceh

U

Colonna n. 1	Colonna n. 2
<p align="center">ATTUALE TESTO REGOLAMENTO</p>	<p align="center">NUOVO TESTO REGOLAMENTO <i>(in grassetto le parole aggiunte e/o modificate)</i></p>
<p align="center"><i>Art. 1</i> <i>Oggetto del regolamento</i></p> <p>1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.</p>	<p align="center"><i>Art. 1</i> <i>Oggetto del regolamento</i></p> <p>1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice degli appalti".</p>
<p align="center"><i>Art. 2</i> <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di programmazione della spesa per investimenti; - attività per la valutazione preventiva dei progetti; - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara; - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; - attività di responsabile unico del procedimento; - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; - attività di collaudatore statico ove necessario. <p>2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno</p>	<p align="center"><i>Art. 2</i> <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di programmazione della spesa per investimenti; - attività per la valutazione preventiva dei progetti; - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara; - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; - attività di responsabile unico del procedimento; - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; - attività di collaudatore statico ove necessario. <p>2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla</p>

titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
- le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - gli appalti di servizi e forniture in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione
 - in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
- le forniture di acquisto di beni di consumo;
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie, **salve le fattispecie in cui gli interventi di manutenzione risultino contrassegnati da elevata e/o particolare complessità, da attestarsi in ogni caso da parte del Dirigente competente;**
 - gli appalti di servizi e forniture in cui non è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione (**vedasi linea guida ANAC n.3 e ss.mm.ii. paragrafo 10.2***)
 - **le concessioni e le procedure di partenariato pubblico privato**
 - in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi, eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

(* linea guida ANAC n.3 e ss.mm.ii. paragrafo 10.2.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento

4. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture, affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti, cioè gli affidamenti diretti di importo inferiore a €. 40.000,00, i lavori in amministrazione diretta, e i lavori affidati con procedure

4. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture **gli affidamenti diretti**, i lavori in amministrazione diretta, e i lavori affidati con procedure di somma urgenza.

Per gli acquisti mediante centrali di committenza nazionali

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'M.C.' on the right.

<p>di somma urgenza. Per gli acquisti mediante centrali di committenza, l'incentivo relativo alla fase dell'affidamento è ridotto alla metà.</p> <p>5. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di global service.</p>	<p>e regionali, non si applicano le percentuali di incentivo previste per l'esecuzione della gara.</p> <p>5. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi energetici (ad esempio, fornitura di energia elettrica, gas metano, ecc.), in caso di contratti di gestione calore o global service.</p>
<p><i>Art. 3</i></p> <p><i>Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche</i></p> <p>1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.</p> <p>2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.</p> <p>3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico. Alla destinazione di dette risorse provvede il Presidente su proposta della Conferenza dei dirigenti, previa comunicazione dell'ufficio ragioneria dell'entità delle risorse medesime.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente</p>	<p><i>Art. 3</i></p> <p><i>Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche</i></p> <p>1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.</p> <p>2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.</p> <p>3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico. Alla destinazione di dette risorse provvede il Presidente su proposta della Conferenza dei dirigenti, previa comunicazione dell'ufficio ragioneria dell'entità delle risorse medesime.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo indicate nella tabella allegato A.</p>

regolamento in base alle classi di importo indicate nella tabella allegato A.

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

6. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione degli appalti, ai capitolati e dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

6. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

<p>affidamento dell'appalto;</p> <p>b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;</p> <p>c) nel responsabile unico del procedimento;</p> <p>d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);</p> <p>Lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara non può essere compensato con l'incentivo di cui al presente regolamento.</p>	<p>b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;</p> <p>c) nel responsabile unico del procedimento;</p> <p>d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);</p>
<p>2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai suoi collaboratori, cui viene riconosciuta una maggiorazione dell'incentivo del 35% della corrispondente aliquota.</p> <p>3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.</p>	<p>2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai suoi collaboratori, cui viene riconosciuta una maggiorazione dell'incentivo del 35% della corrispondente aliquota.</p> <p>3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.</p>
<p>Art. 5 <i>Individuazione del gruppo di lavoro</i></p> <p>1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura interessati dall'incentivo di cui al presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività, sono individuati, con specifico provvedimento incarcicati incarcicati delle attività di cui all'art.4, 1° comma, lettere da a) a</p>	<p>Art. 5 <i>Individuazione del gruppo di lavoro</i></p> <p>1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura interessati dall'incentivo di cui al presente regolamento, prima dell'avvio dell'attività, sono individuati, con specifico provvedimento:</p>

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- b) nel caso di servizi e forniture:
- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2. Per ogni opera pubblica, servizio e fornitura, l'individuazione del RUP avviene già nella fase della programmazione.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali, amministrative ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, e amministrative di supporto, necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

4. La composizione del gruppo è definita dai dirigenti da cui dipendono i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro, mediante provvedimento unitario adottato coi poteri del privato datore di lavoro.

d), ed inoltre:

a) nel caso di lavori:

- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

2. Per ogni opera pubblica, servizio e fornitura, l'individuazione del RUP avviene già nella fase della programmazione.

3. I gruppi di lavoro sono individuati in figure professionali, amministrative ed operative, **designate dai Dirigenti competenti**, che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività tecniche, e amministrative di supporto, necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

4. A seguito di apposita conferenza dei dirigenti, da cui dipendono i dipendenti coinvolti nel gruppo di lavoro, viene definita la composizione del gruppo, e trasmessa al Dirigente per l'adozione del provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.

MC

ELH

5. Qualora, per ragioni organizzative, dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, il nuovo gruppo di lavoro.

6. Il provvedimento dirigenziale che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato secondo i criteri di cui alla tabella allegata A;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- il compenso teorico da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Qualora il compenso per una determinata attività venga genericamente destinato ad un ufficio composto da più dipendenti, l'ulteriore riparto di sub-quote, all'interno della quota assegnata all'ufficio, avviene sulla base di apposito provvedimento del Dirigente competente.

7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

5. Qualora, per ragioni organizzative, dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, il nuovo gruppo di lavoro.

6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato secondo i criteri di cui alla tabella allegata A;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- il compenso teorico da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Qualora il compenso per una determinata attività venga genericamente destinato ad un ufficio composto da più dipendenti, l'ulteriore riparto di sub-quote, all'interno della quota assegnata all'ufficio, avviene sulla base di apposito provvedimento del Dirigente competente.

7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

8. L'ente organizza attività di controllo della regolare attribuzione dell'incentivo tramite l'Ufficio Controllo Atti

<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Ripartizione del fondo di incentivazione</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, la ripartizione teorica dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta con il provvedimento di cui al precedente art. 5, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata B, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.</p> <p>2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 <i>Ripartizione del fondo di incentivazione</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, la ripartizione teorica dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta con il provvedimento di cui al precedente art. 5, secondo le percentuali indicate nella tabella allegata B, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.</p> <p>2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi</i></p> <p>1. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art.4, il responsabile del procedimento propone al dirigente l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:</p> <p>A. Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Dirigente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione. <p>B. Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del 	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi</i></p> <p>1. Completate le varie fasi del procedimento, i dirigenti competenti, o le PO da questi delegate, certificano le prestazioni effettuate, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro, nonché l'importo definitivo del compenso incentivante, e determinano gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.</p>

MC

lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per l'erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;

- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

2. La determinazione dirigenziale per la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, i dirigenti che hanno costituito il gruppo di lavoro, o le PO da questi delegate, dispongono, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. I dirigenti che hanno costituito il gruppo di lavoro, o le PO da questi delegate, liquidano i compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui al precedente comma 2, da richiamare nel medesimo atto.

5. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, i dirigenti che hanno costituito il gruppo di lavoro, dispongono, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

4. IL Dirigente liquida i compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2, da richiamare nel medesimo atto.

5. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.

M C

<p>7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.</p>	<p>7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.</p> <p>8. L'ente organizza attività di controllo della regolare liquidazione dell'incentivo tramite l'Ufficio Ragioneria.</p>
<p><i>Art. 8</i></p> <p><i>Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito lavori</i></p> <p>Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.</p>	<p><i>Art. 8</i></p> <p><i>Criteria di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – Ambito lavori</i></p> <p>Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.</p>













ME

<p style="text-align: center;">Art. 12 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina prevalente, di cui alla norma regolamentare stralcio approvata con decreto presidenziale n. 257 del 21.12.2016.</p> <p>2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 Disposizioni transitorie</p> <p>1. Per tutte le attività compiute fino al 19.04.2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la disciplina prevalente, di cui alla norma regolamentare stralcio approvata con decreto presidenziale n. 257 del 21.12.2016.</p> <p>2. Per le gare bandite dal 19/04/2019 al 17/06/2019, gli incentivi verranno liquidati sulla base dell'art. 113, 2° comma, del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art 1, comma 1, lettera aa), del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 che, nella versione antecedente la sua conversione in Legge, recitava: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1°, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. L'incentivo, per le gare bandite tra il 19/04/2019 e il 17/06/2019, viene ripartito sulla base di quanto previsto dall'allegato C.</p> <p>3. Nel caso intervengano norme modificative del presente regolamento, nelle more del suo adeguamento, verranno applicate solo le norme non incompatibili con quelle sopravvenute.</p> <p>4. Il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in</p>
--	---

<p>vigore del codice dei contratti pubblici , anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che l'Ente abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell'art.113 del decreto legislativo.</p>	<p>Art.13</p> <p>Tetto all'erogazione dell'incentivo</p>
<p>Art. 13</p> <p>Tetto all'erogazione dell'incentivo</p>	<p>Visto l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con deliberazione n.7/2017/QMIG, confermato con deliberazione della predetta Corte in data 10 ottobre 2017, secondo cui l'incentivo erogabile nel 2017 rientrava nel fondo per le risorse decentrate e doveva essere conteggiato ai fini del non superamento del tetto dell'anno 2015 fissato dal DLGS 75/2017;</p> <p>Visto il successivo art.1 comma 526 della L.205/2017, secondo cui: "All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture »;</p> <p>Dato l'attuale contrasto interpretativo espresso da pronunciamenti delle Corti dei Conti (Sezione Umbria, deliberazione 14/2018; Sezione Friuli, deliberazione 6/2018; contra: Sezione Puglia, deliberazione 9/2018):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conseguentemente, qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2018 e successivi anni, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, venga acclarato da competenti organi superiori che la somma totale erogabile non rientri nel vincolo del tetto delle risorse decentrate, si procederà all'attribuzione sulla base dei criteri e delle percentuali indicate nel presente regolamento. 2. Qualora a consuntivo del complesso delle attività svolte nel 2018 e anni successivi, suscettibili di incentivazione in base al presente regolamento, venga acclarato da competenti organi superiori che la somma totale erogabile rientri nel vincolo del tetto delle risorse

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, several smaller signatures in the middle, and initials 'MC' and 'Ch' on the right.

decentrate, questa verrà riproporzionata sulla base della somma disponibile in base all'applicazione del vincolo di cui sopra e nell'importo massimo, concordato con le OOSS in sede di contrattazione, destinabile a tale forma di incentivazione.
 Di conseguenza, verranno riproporzionate le somme teoricamente spettanti ai soggetti, cui l'allegato B riconosce l'incentivo, in considerazione delle attività svolte.

La delegazione di parte pubblica	La delegazione di parte sindacale
IL PRESIDENTE 	FP CGIL 
IL COMPONENTE	FPS CISL 
	UIL FPL PARMA
	RSU 

Sp

1

Pepe

ALLEGATO A

LAVORI	Fattispecie in cui fase esecuzione (direzione lavori e collaudo sono svolti all'interno)	Fattispecie in cui viene svolta all'interno, della fase esecutiva, la direzione lavori	Fattispecie relativa all'affidamento all'interno del solo collaudo.	Fattispecie in cui direzione lavori e collaudo vengono affidate all'esterno
<p>L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:</p>	<p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;</p> <p>Le percentuali sopra riferite sono al lordo del 20% di cui all'art.113 codice appalti, destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico.</p>	<p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 1,8% dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;</p>	<p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al ...1,6%. % dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all' 1,5% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all' ...1,4%. %dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all' 1,3% dell'importo a base di gara;</p>	<p>a) per opere e lavori fino a €. 750.000,00 il fondo è pari al 1,3 % dell'importo a base di gara;</p> <p>b) per opere e lavori di importo compreso tra €. 750.001,00 e €. 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;</p> <p>c) per opere e lavori di importo compreso tra €. 1.500.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,1% dell'importo a base di gara;</p> <p>d) per opere, lavori di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1% dell'importo a base di gara;</p>

SERVIZI E FORNITURE

L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a €. 500.000,00 il fondo è pari al 1,6% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 500.001,00 e €. 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 1.000.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,1% dell'importo a base di gara;

Le percentuali sopra riferite sono al lordo del 20% di cui all'art.113 codice appalti, destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico

MC
De Felice





ALLEGATO B

RIPARTIZIONE QUOTA INCENTIVO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

LAVORI DI:

SERVIZIO / FORNITURE DI:

Decreto Presidenziale n. del


Determina Dirigenziale n. del INCENTIVO COMPLESSIVO (AL NETTO DEL 20%): €. Percentuale applicata:

Prestazioni eseguite		% del Fondo
1	Programmazione della spesa per investimenti / programma triennale degli acquisti e dei servizi	3%
2	Verifica preventiva dei progetti	4%
3	Predisposizione e controllo delle procedure di gara (dal Bando/Lettera d'invito all'aggiudicazione definitiva) – corrisponde alla quota SUA se attivata	25%
4	Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
5	Responsabile Unico del Procedimento	10%
6	Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione	48%
7	Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione/Collaudo statico	6%
Totale		100%

2. Per la Centrale Unica di Committenza/SUA (committenti esterni) in merito alle prestazioni del punto 3, il fondo verrà ripartito nel seguente modo:

Prestazioni eseguite	% del Fondo
RUP del procedimento di gara	60%
Collaboratori amministrativi	40%

MLC
CLM
S. Pellegrini



ALLEGATO C

TESTO ANTE DL 32-2019 LAVORI		TESTO EX DL 32-2019 LAVORI		TESTO EX DL 32-2019 SERVIZI E FORNITURE	
Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%	Attività di progettazione (Fattibilità tecnico economica 8% Definitivo 20% Esecutivo 12%)	40% di cui: Progettista 65% Gruppo di progettazione 35%	Attività di progettazione (Fattibilità tecnico economica 8% Definitivo 20% Esecutivo 12%)	40% di cui: Progettista 65% Gruppo di progettazione 35%
Valutazione preventiva dei progetti	5%	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	6% di cui: Coordinatore 65% Gruppo sicurezza 35%	DUVRI	5% di cui: Responsabile firmatario 65% Gruppo DUVRI 35%
		Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9% di cui: Coordinatore 65% Gruppo sicurezza 35%		
Fase affidamento	25%	Verifica preventiva della progettazione	5%		
RUP	10%	RUP	15% di cui: RUP 70% Supporto RUP 30%	RUP	25% di cui: RUP 70% Supporto RUP 30%
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	45%	Direzione dei lavori	15% di cui: DL 65% Gruppo DL 35%	Direzione dell'esecuzione	25% di cui: DL 65% Gruppo DL 35%
Collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità	6%	Collaudo tecnico amministrativo	5%	Verifica di conformità	5%
Collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	4%	Collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	3%		
		Procedure espropriative	2%		
	100%		100%		100%

